

Regolamento comunale per l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e per la concessione di contributi

PARTE I Registro del terzo settore

Articolo 1. Requisiti per l'iscrizione

1. Il Comune di Cetona, in conformità a quanto previsto all'art.61 dello Statuto Comunale, istituisce il Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni Non Profit, di seguito denominato Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro:

a. gli Enti del Terzo Settore e le Organizzazioni Non Profit con sede legale e/o operativa sul territorio comunale da almeno un anno;

b. gli organismi privi di personalità giuridica, che svolgano attività con valenza civica i quali operino sul territorio comunale;

c. gli Enti e le Organizzazioni iscritti in altri Registri previsti da leggi regionali, nazionali, riconosciute dal D.Lgs 117/2017 e gli Organismi di secondo livello (es. associazioni di associazioni), costituiti a maggioranza da soggetti già iscritti al Registro. Questi verranno iscritti di diritto nel Registro alle seguenti condizioni: presentino la domanda di iscrizione e abbiano sede operativa nel territorio cittadino o vi svolgano significative attività.

3. Non possono essere iscritti al Registro gli organismi partitici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati.

4. I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono inoltre possedere i seguenti requisiti di carattere sostanziale:
- essere dotati di un Atto Costitutivo o di uno Statuto che prevedano, oltre a quanto disposto dal codice civile, l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative non retribuite, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti e doveri.

Articolo 2. Presentazione della domanda

1 Gli Enti con personalità giuridica devono presentare la seguente documentazione in copia semplice allegata alla domanda di iscrizione: a) atto costitutivo; b) statuto; c) copia del Codice fiscale dell'ente o Associazione e/o Partita IVA in base alla normativa vigente; d) lettera con breve presentazione dell'Associazione; e) copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Legge 117/2017) e/o copia dell'Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altro organismi similari riconosciuti.

2 Gli organismi privi di personalità giuridica dovranno presentare in carta libera la seguente documentazione da allegare alla domanda: a) atto costitutivo firmato dagli aderenti al gruppo stesso; b) copia documento di identità del legale rappresentante del gruppo; c) lettera di presentazione dell'associazione attestante l'ordinamento interno, le finalità e le caratteristiche della stessa.

Articolo 3. Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.

2. In sede istruttoria la domanda può essere respinta per l'insussistenza dei requisiti con comunicazione motivata da parte dell'ufficio preposto

3. La Giunta Comunale, con motivato provvedimento può disporre la cancellazione dal Registro.
4. Il Registro sarà articolato nei seguenti ambiti: a) Sociale, sanitario e assistenziale b) Civile c) Culturale d) Ambientale e) Sportivo f) Valenza Civica

PARTE II Contributi

Art. 4 Concessioni di benefici finanziari e vantaggi economici

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico: a) assistenza e sicurezza sociale; b) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; c) istruzione, formazione e cultura; d) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero; e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione; f) tutela dell'ambiente e del paesaggio; g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi come sopra specificato di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

3. L'Amministrazione Comunale conformerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e criteri:

- Trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione.
- Pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio.
- Imparzialità.
- Verifica e rendicontazione puntuale sull'uso dei contributi o benefici concessi.

Art. 5 - Destinatari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta a favore di:

-Enti del Terzo Settore, Organizzazioni Non Profit, organismi, comitati e gruppi iscritti al Registro Comunale di cui al presente Regolamento.

-Enti religiosi ed Istituzioni Scolastiche, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

-altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati ed Istituzioni di carattere pubblico e privato non aventi fini di lucro;

-persone fisiche per particolari motivi artistici o scientifici o culturali da esplicitare di volta in volta nel rispetto dei principi del presente regolamento.

Art. 6 - Tipologia dei contributi

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

a) per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni,

b) per manifestazioni, interventi o iniziative specifiche,

c) per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con riferimento al Regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con deliberazione C.C n. 3 del 19.02.2013

d) per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e al presente Regolamento è competenza esclusiva della Giunta Comunale.

Art. 7 - Contributi annuali

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli Enti iscritti al Registro.

Art. 8 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative

1. L'erogazione di contributi per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'Associazione od Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

Art. 9 Utilizzo di immobili, strutture e beni

1. L'utilizzo di beni immobili è disciplinato dal Regolamento per la concessione in uso e in locazione degli immobili di proprietà comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 09/06/2006.

2. La Giunta Comunale delibera l'eventuale concessione di altri beni e attrezzature.

4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che ne garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione.

Art. 10 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 9, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere

l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 11 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli Enti che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sociali sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che le attività vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "Con il Contributo del Comune di Cetona".

2. Gli Enti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti specifici sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "In collaborazione con il Comune di Cetona".

Art. 12 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale.

1. Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, o per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:

a) bilancio di previsione e conto consuntivo anno precedente;

b) programma di attività;

c) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo.

2. L'Amministrazione può chiedere ogni chiarimento o completamento documentale o dichiarativo ritenga necessario prima di concedere il contributo.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare un acconto sul totale previsto ed erogare il saldo a rendiconto annuale nel limite del 50%.

Art. 13 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum"

1. Le istanze e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere redatte su carta libera, secondo il modulo fac-simile, a firma del legale rappresentante con debito e ragionevole termine comunque utile per la valutazione da parte del comune.

2. Le stesse dovranno essere corredate da:

a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente;

b) bilancio di previsione dell'Ente;

- c) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
- d) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- e) il budget della manifestazione o iniziativa;
- f) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- g) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- i) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- j) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

Art. 14 - Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione.

1. Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati precedentemente prodotti. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di ricevimento dei precedenti invii.

2 Gli Enti regolarmente iscritti al Registro previsto dal presente Regolamento integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione.

Art. 15 - Criteri di valutazione delle richieste

1. La Giunta Comunale, a proprio discrezionale giudizio, esamina le istanze tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- b) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
- c) carattere originale e innovativo del progetto;
- d) il concorso di altri Enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
- e) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa;
- f) iscrizione al Registro.

Art. 16 - Rendiconto e liquidazione dei contributi una tantum.

1. Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione:

- a) dettagliato rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
- b) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- c) documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'iniziativa dai vari soggetti pubblici o privati.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.

3. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto la liquidazione del contributo sarà ridotta in proporzione.

4. In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, previa verifica o richiamo da parte dell'Ente Comunale, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione. In deroga agli obblighi previsti dal presente articolo, i responsabili delle Scuole Statali dell'obbligo e/o Paritarie, assegnatari di contributi finalizzati a sostegno della programmazione educativa, didattica ed alle iniziative formative promosse dalle Scuole, possono rendicontare le spese sostenute con autocertificazione al fine di dimostrare il corretto utilizzo dei contributi erogati.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

1. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento, si intendono abrogati i seguenti Regolamenti:

- Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi ausili finanziari (C.C. 97, 2 12 1991)

.....